

Ente Attuatore: ENTE DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO EDISU-PIEMONTE



**REALIZZAZIONE DI OPERE DI RESTAURO FACCIATE, FORNITURA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI E ULTERIORI OPERE ACCESSORIE PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA VERDI, 15 - TORINO
[CUP J12C15000070002] [CIG 626652218C]**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
AMMINISTRATIVO
(articolo 33 c.1 lett. l) del D.P.R. 207/2010)**



Data: Giugno 2015-06-10

RUP: arch. Mauro Meneghetti

Progettista: Ufficio Servizi Tecnici e fonia EDISU – Piemonte – Arch. Mauro Meneghetti

Collaboratori: dott. Matteo Pistillo

CSA. 003



ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE

Servizi Tecnici

via Madama Cristina n. 83 - 10126 Torino - C.F. 97547570016 - P.I. 06440290010 - telefono 011.653.1023 - fax 01653.1150
e-mail tecnico@edisu-piemonte.it

OGGETTO DEI LAVORI

**RESTAURO FACCIATE INTERNE, CORPI ILLUMINANTI E LAVORI ACCESSORI PRESSO
LA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA VERDI 15 - TORINO [CUP J12C15000070002]
[CIG 626652218C]**

PROGETTO ESECUTIVO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Parte Amministrativa**

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Mauro Meneghetti

Giugno 2015

OGGETTO DEI LAVORI	1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
PREMESSA	3
ARTICOLO 1. - OGGETTO DEL CONTRATTO	3
ARTICOLO 2. - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	3
ARTICOLO 3. - AMMONTARE DELL' APPALTO	4
ARTICOLO 4. - ELENCO PREZZI CONTRATTUALE	5
ARTICOLO 5. CORRISPETTIVO.....	5
ARTICOLO 6. DOMICILIO DELL' APPALTATORE.....	5
ARTICOLO 7. INDICAZIONE DEL LUOGO DEI PAGAMENTI E DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE.....	6
ARTICOLO 8. DIRETTORE DI CANTIERE.....	6
TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI	6
ARTICOLO 9. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	6
ARTICOLO 10. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	7
ARTICOLO 11. PENALI.....	7
ARTICOLO 12. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. PROROGHE.....	7
ARTICOLO 13. ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE.....	8
ARTICOLO 14. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE.....	11
ARTICOLO 15. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	11
ARTICOLO 16. VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA.....	12
ARTICOLO 17. ANTICIPAZIONI DELL' APPALTATORE.....	12
ARTICOLO 18. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.....	12
ARTICOLO 19. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....	12
ARTICOLO 20. MATERIALI E DIFETTI DI COSTRUZIONE.....	13
ARTICOLO 21. CONTROLLI E VERIFICHE.....	13
ARTICOLO 22. CONTO FINALE DEI LAVORI.....	13
ARTICOLO 23. LAVORI ANNUALI ESTESI A PIÙ ESERCIZI.....	14
ARTICOLO 24. REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO.....	14
ARTICOLO 25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.....	14
ARTICOLO 26. RISERVE E ACCORDI BONARI.....	15
TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI.....	15
ARTICOLO 27. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.....	15
ARTICOLO 28. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.....	16
ARTICOLO 29. SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI.....	18
ARTICOLO 30. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CORRISPETTIVO D' APPALTO.....	19
ARTICOLO 31. GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.....	19
ARTICOLO 32. DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.....	19
ARTICOLO 33. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE.....	20
ARTICOLO 34. DOCUMENTAZIONI DA PRODURRE.....	20
ARTICOLO 35. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.....	20
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	20
ARTICOLO 36. - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO.....	20
ARTICOLO 37. - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	21
ARTICOLO 38. - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L' APPALTO.....	21
ARTICOLO 39. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.....	21
ARTICOLO 40. - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.....	21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Con il presente documento, esecutivo del verbale di gara e della determinazione di approvazione dello stesso e di aggiudicazione definitiva, l'EDISU concede alla ditta aggiudicataria l'appalto in oggetto. Esso, redatto ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. l) del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa ed integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto. Nel seguito si intende:

CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, ai sensi degli articoli 5 e 253 del Codice”, per quanto non abrogato dal Regolamento.

Ente o E.DI.S.U. Piemonte: Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte.

Stazione Appaltante: Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte.

ARTICOLO 1. - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Oggetto del contratto è l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la ristrutturazione della residenza universitaria sita in Torino, Via Verdi n. 15. Gli interventi facenti parte dell'appalto sono contenuti nel progetto esecutivo approvato con delibera n. 5/15 del 17 giugno 2015.
2. Esecuzione di lavori di restauro facciate corte interna su edificio posto a vincolo ai sensi artt. 10-24 c.4 Dlgs 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - presso la residenza universitaria di via Verdi, 15 – Torino. Si tratta inoltre di fornire in opera corpi illuminanti all'interno dell'edificio nonché di eseguire una serie di lavorazioni di natura prevalentemente edile e/o impiantistica.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, e non potrà muovere successivamente alcuna eccezione agli elaborati progettuali stessi.

Inoltre nessuna eccezione potrà sollevare l'Appaltatore qualora nello sviluppo dei lavori ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto e di tutte le circostanze speciali e particolari che possano aver influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.

2. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, della conformazione del terreno (con particolare riferimento al piano di appoggio della gru), della presenza di servizi nel sottosuolo, che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto a base di gara.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. L'Ente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori elencati nei documenti contenuti nel progetto esecutivo.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

5. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d'appalto, dal presente atto integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

6. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi metrici estimativi allegati al progetto, ai sensi degli artt. 137 e 184, comma 3 RG.

ARTICOLO 2. - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto – parte

CSA – parte amministrativa – restauro facciate e ulteriori opere - Verdi ,15 - TO

Amministrativa - integrato al progetto costituito dalle previsioni contenute nei seguenti elaborati progettuali che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

Ai sensi dell'art. 137 del R.G. fanno parte dell'appalto i seguenti documenti:

- Elenco Elaborati del progetto esecutivo (art. 33 e 24 del DPR 207/2010);
- Relazione Illustrativa generale (art. 33 c. 1 lett.a) del DPR 207/2010);
- ●Capitolato speciale di appalto Amministrativo (art. 33 c. 1 lett.l) del DPR 207/2010);
- ●Disciplinare prestazionale elementi Tecnici (art. 24 c. 2 lett.g) del DPR 207/2010);
- ●Elenco prezzi unitari (art. 33 c. 1 lett.i) del DPR 207/2010);
- ●Elaborati Grafici (art. 33 c. 1 lett.c) del DPR 207/2010);
- Analisi nuovi prezzi (art. 33 c. 1 lett.i) del DPR 207/2010);
- Computo Metrico estimativo (art. 33 c. 1 lett.g) del DPR 207/2010);
- Quadro Tecnico Economico (art. 24 c. 2 lett.o) del DPR 207/2010);
- ●Costi della Sicurezza (art. 24 c. 2 lett.o) del DPR 207/2010);
- ●Piano della Sicurezza e Coordinamento (art. 33 c. 1 lett.f) del DPR 207/2010);
- Quadro incidenza della Manodopera (art. 33 c. 1 lett.f) del DPR 207/2010);
- ●Cronoprogramma (art. 33 c. 1 lett.h) del DPR 207/2010);
- ●Schema di Contratto (art. 33 c. 1 lett.l) del DPR 207/2010);

- ●Disciplinare di gara (lettera di invito) (art. 64 c. DLgs 163//2006);

(contrassegnati con simbolo: ● = documenti contrattuali ai sensi dell'art. 137 del DPR 207/2010 e s.m. i.)

- Relazioni tecniche e specialistiche (art. 24c. 2lett.b) del DPR 207/2010);
- ●Documentazione Fotografica;
- ●Relazione Soprintendenza B.A.P.P. con indagini stratigrafiche;

ARTICOLO 3. - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo definitivo contrattuale sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara per lavori sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Tali importi a base di gara sono così definiti, oltre IVA di legge:

€ 425.951,31= per lavori, soggetti a ribasso

€ 48.174,04 = per oneri di sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso

per un totale di € 474.125,35 oltre IVA

2. La suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative e classi in base rispettivamente all'art. 107 comma 1 di cui all'Allegato A e art. 61 del D.P.R. 207/2010 risulta essere il seguente:

TABELLA I

Categoria	Descrizione	Importo [€]	Percentuale	Classe
OG2	<i>Restauro e manutenzione dei beni immobili ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali</i> (Categoria Prevalente)	€ 332.250,35	70,08%	cat. II
OS 30	<i>Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi</i>	€ 141.875,00	29,92%	Cat. I
TOTALE A BASE DI GARA		€ 474.125,35	100,00%	

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

CSA – parte amministrativa – restauro facciate e ulteriori opere - Verdi,15 - TO

4. Il contratto è stipulato “**a corpo**” ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del Codice e art. 43, comma 6 del RG, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi contrattuale allegato al Capitolato speciale, con applicazione del ribasso di gara, costituiscono i prezzi unitari contrattuali.
5. L'importo definitivo contrattuale sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori (**€ 425.951,31**), sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (**€ 48.174,04**).
6. Il presente articolo riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi dell'art.118, comma 2 del Codice. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 43 RG e, nel caso di interventi complessi ex art. 3.1 lett. l) del RG, l'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 43.4 dello stesso RG.
7. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dagli art. 161 e 162 del D.P.R. 207/2010.
8. L'aggiudicatario non potrà vantare alcun credito nel caso in cui non tutto l'importo di gara venga ordinato nel rispetto dei predetti limiti.

ARTICOLO 4. - ELENCO PREZZI CONTRATTUALE

1. Come base di conteggio per la remunerazione delle opere eseguite è stato assunto il **prezzario Opere Pubbliche della Regione Piemonte** vigente alla data di approvazione del Progetto Esecutivo. Il predetto prezzario è da considerarsi parte integrante del presente capitolato anche se non materialmente allegato. **Il suddetto prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte, unitamente all'elenco Prezzi di Progetto costituisce l'Elenco Prezzi Contrattuale.**
2. Qualora non fosse possibile reperire i prezzi nel prezzario della Regione Piemonte si procederà a concordare nuovi prezzi previa indagine di mercato o riferimento al listino ufficiale della ditta produttrice del bene sostituito.
3. Sarà ammessa l'estensione del tempo contrattuale e in tal caso il ribasso percentuale offerto in sede di gara, rimarrà invariato per tutta la durata dell'appalto.
4. La revisione prezzi, qualora si rendesse necessaria, verrà espletata in applicazione di quanto disciplinato dal D. Lgs. 163/2006 s.m.i..
5. Eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza dovuti a cause di forza maggiore non imputabili all'appaltatore saranno riconosciuti a quest'ultimo previo accertamento da parte della Stazione Appaltante.
6. In caso di errori di valutazione da parte dell'appaltatore nulla in più gli sarà riconosciuto rispetto a quanto pattuito.
7. Tali costi aggiuntivi saranno pertanto a carico della ditta.
8. Il ribasso percentuale offerto dall'impresa in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari per gli interventi di cui al capitolato tecnico, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
9. L'aggiudicatario non potrà vantare alcun credito nel caso in cui non tutto l'importo di gara venga ordinato, ciò entro i limiti stabiliti dagli art. 161 e 162 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 5. CORRISPETTIVO

1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori. Pertanto, ai sensi dell'art. 133, comma 2 del Codice, non si può procedere alla revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 commi 3, 3-bis, 4 e 5 del Codice.
2. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco Prezzi Unitari dell'opera, secondo quanto richiamato nel presente documento.
3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3 del Codice.
4. L'elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 3 comma 4, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice e degli artt. 161-162 del RG.
5. Dovendo eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 163 RG, utilizzando in via prioritaria i Prezzi Unitari contenuti nell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte vigenti alla data dell'Appalto, o, in subordine, prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell'offerta.

ARTICOLO 6. DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la Stazione Appaltante, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 del CG.

CSA – parte amministrativa – restauro facciate e ulteriori opere - Verdi,15 - TO

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnare al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cui all'art. 106. Comma 3, del RG.

4. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l'indicazione anche delle persone che possono riscuotere, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 106, comma 3 RG, che dev'essere in ogni caso antecedente alla formale stipula del contratto d'appalto.

ARTICOLO 7. INDICAZIONE DEL LUOGO DEI PAGAMENTI E DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE.

1. Ai sensi dell'art. 3.1a del C.G. la Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti tramite propria Tesoreria con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità pubblica entro 60 gg. dalla data di ricevimento delle fatture. A tale scopo farà fede il timbro dell'ufficio protocollo della Stazione Appaltante.

2. Ai sensi dell'art. 3.1b del C.G. l'Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell'art. 3 CG.

3. L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al punto 4 del precedente articolo **art.6.**

ARTICOLO 8. DIRETTORE DI CANTIERE.

1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal Codice, dal RG e dal CG all'appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 6 CG.

1. L'atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell'inizio lavori e trasmesso al RUP in forma scritta.

3. Si precisa che l'Appaltatore dovrà nominare, prima della consegna dei lavori, una persona giuridicamente e professionalmente idonea, che possa ricevere ordini e disporre per l'esecuzione degli stessi, a cui spetterà la responsabilità della Direzione di Cantiere, nonché garantire la presenza continua del capo Cantiere.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 9. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

1 I lavori devono essere consegnati, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro 45 giorni dalla stipula del contratto, con le modalità di cui all'art. 153 e segg. RG.

2 Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 11, comma 12 del Codice, nonché degli artt. 153 commi, 1 (secondo periodo) e 4 e 154 comma 3 RG, pendente la stipula del contratto. In tale caso, il verbale di cui all'art. 106, comma 3 RG, dovrà essere sottoscritto dalle parti antecedentemente alla predetta autorizzazione.

3 **Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del **verbale di consegna dei lavori**. Tale durata tiene conto della data della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

4 Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al comma 3 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori e decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale ai sensi dell'articolo 154, comma 6 RG. Per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto, Parte II – Disposizioni Speciali.

5 Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, si applicherà l'articolo 154, comma 7 RG. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

6 In caso di consegna parziale, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina prevista dal RG (artt. 154, comma 7 e 158).

CSA – parte amministrativa – restauro facciate e ulteriori opere - Verdi,15 - TO

- 7 L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell'art. 199 RG, redigendo apposito verbale.
- 8 L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 159, comma 13 RG.
- 9 Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l'art. 159, comma 14 RG.
- 10 Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa dell'Ente, si applicherà l'art. 153, commi 8 e 9 RG.

ARTICOLO 10. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) costituente parte integrante del contratto che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori ed al conseguente programma esecutivo (art. 43, comma 10 RG) che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.
2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi elaborati progettuali, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.
3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla eventuale contemporanea esecuzione di altre opere nell'edificio affidate ad altre ditte con le quali l'Appaltatore, in caso di compresenza, si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.
4. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo **articolo 28**. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.
5. L'Appaltatore ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori si applica l'art. 27 del CG.
6. La Direzione dei lavori potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

ARTICOLO 11. PENALI.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari **all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale**.
2. La penale di cui al comma 1 è applicata altresì nel caso di mancato rispetto del termine previsto **dall'art. 13 comma 8** del presente documento per la consegna delle certificazioni e delle documentazioni necessarie al rilascio del C.P.I., dell'autorizzazione ASL, Certificato di agibilità (se necessario), degli AS BUILD, di tutte le certificazioni a norma di legge sui materiali e impianti.
3. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione all'importo di queste.
4. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3 RG, l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto di cui all'articolo 145, comma 4 RG e 136 del Codice.
5. Sono a carico dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, le spese di assistenza di cui all'art. 229 comma 2b RG.
6. Le penali di cui al **comma 1 e 2** verranno applicate con deduzione direttamente sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario. Le penali verranno altresì applicate con deduzione dall'importo del Conto Finale.
7. Si applicano in ogni caso le norme dell'art. 145 RG.
8. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione, qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

ARTICOLO 12. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. PROROGHE.

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dagli artt. 158 e 159 RG, con le modalità ivi previste.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

CSA – parte amministrativa – restauro facciate e ulteriori opere - Verdi,15 - TO

3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 159 RG.
4. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità degli articoli 158, comma 7 e 159, comma 7 RG. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva o dai referenti della Stazione Appaltante ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l'appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto. La ripresa dei lavori sarà data solo al ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 159 RG, si applica la disciplina dell'art. 160 RG.
6. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 159, commi 8, 9 e 10 RG.

ARTICOLO 13. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Si intendono in ogni caso a carico e spesa dell'appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri espressamente previsti all'art. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati specificatamente nel presente CSA.
2. L'Appaltatore ha altresì l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 RG.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all'**art. 8** precedente.
4. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6 CG e dagli artt. 4 e 5 RG, nonché gli ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino.
5. In particolare l'appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell'appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al TFR, e di manlevare pertanto l'Ente dall'eventuale corresponsabilità ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici, nonché dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori.
6. Il mancato rispetto di quanto sopra specificato configura "violazione grave" ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
7. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 32 e 33, nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere (si confronti Piano di Sicurezza) secondo le modalità standard dell'Ente appaltante.
8. L'Appaltatore si fa altresì espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a materiali/apparecchiature/opere, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98), che sarà poi necessario presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza (ad esempio Soprintendenza BAPP) e/ofinalizzata all'ottenimento di eventuali C.P.I., autorizzazioni ASL, dell'agibilità, ecc... entro 30 gg dall'ultimazione del singolo intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi.
9. Spetta altresì all'Appaltatore l'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica autorizzata, come meglio specificato nel presente CSA, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività. Sono altresì inclusi nei prezzi di fornitura gli oneri di trasporto a "piè d'opera" nell'ambito dell'area di cantiere e nelle distribuzione ai vari piani e locali.
10. Sono altresì carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi previsti dal presente documento:
 - a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
 - b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
 - f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 - g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008

11. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo **articolo 39**, nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalità standard dell'Ente appaltante. L'apposizione della cartellonistica di cantiere, da concordare con la D.L. e da realizzarsi secondo il "Manuale Cantieri" adottato dalla Città di Torino, in osservanza al D.M. LL.PP. 01/06/1990, Circolare n. 1729 U.L. Tale cartellonistica sarà in laminato, dotata delle informazioni tecniche e delle immagini opportunamente plastificate sul supporto, o serigrafate e sarà realizzata con le forme, le dimensioni, i colori, le informazioni tecniche e i contenuti prescritti dal suddetto manuale;

12. Oltre agli oneri di cui sopra nonché quelli previsti dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione di quanto richiesto dall'Amministrazione in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, eseguite a perfetta regola d'arte.

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dei lavori, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che eventualmente verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

g) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, dell'uso parziale o totale di ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, ad altre ditte esecutrici di lavori nel medesimo cantiere per conto della Stazione appaltante. I costi per l'utilizzo prolungato di tali strutture provvisorie saranno calcolati di volta in volta e suddivisi tra le ditte coinvolte proporzionalmente all'uso. Il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto anche lasciati dalle ditte subappaltatrici; lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi tipo sarà effettuato a spese e cura dell'appaltatore mantenendo le responsabilità inerenti e conseguenti;

i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

j) la protezione del cantiere, degli attrezzi, dei materiali nonché la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

k) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

l) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo del materiale utilizzato al fine di provvedere ad eventuali successivi ricambi. L'Amministrazione formalizzerà la richiesta tramite OdS e provvederà alla liquidazione dei soli materiali previa emissione di fattura.

m) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

n) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza alla normativa vigente;

p) la costruzione di ponteggi con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica, completo di tutti gli elementi occorrenti per il corretto montaggio del ponteggio stesso (PMIUS) ivi compresi la tassa occupazione e gli oneri derivanti dall'occupazione del suolo pubblico per tutta la durata dei lavori e l'istruttoria della pratica agli uffici competenti. Includere inoltre tutte le protezioni con teli e quant'altro ritenuto necessario durante l'esecuzione dei lavori;

12. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Comune, Provincia, ASL, ARPA, VVFF, ISPELS, ANAS e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

13. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Per le società di capitali di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n°187/91.

14. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

15. L'appaltatore si fa espressamente carico di consegnare al Direttore dei Lavori, anche ai fini della liquidazione dei corrispettivi (SAL), tutte le certificazioni inerenti allo specifico SAL che sono state contabilizzate. Documenti e collaudi, comprensivi degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi (materiali o prodotti classificati) da allegare alla dichiarazione di corretta posa in opera, redatta ai sensi del D.M. 04/05/98, che sarà poi necessario allegare alla domanda di sopralluogo degli organi competenti finalizzata all'ottenimento del C.P.I. all'autorizzazione ASL e al rilascio del Certificato di agibilità (se necessario), entro 30 giorni dall'ultimazione del singolo intervento alla quale la certificazione o il documento o il collaudo o gli schemi grafici si riferiscono.

Oltre a quanto precedentemente prescritto, in tema di presentazione dei documenti di certificazione/omologazione dei prodotti e/o Materiali da costruzione, la Ditta Appaltatrice dovrà, al termine dei lavori e contestualmente alla firma del certificato di ultimazione lavori, presentare alla D.L. i seguenti elaborati e documenti:

- i progetti costruttivi aggiornati delle opere strutturali ed impiantistiche in triplice copia e su supporto informatico;
 - a. - le dichiarazioni di conformità, in triplice copia, rilasciate dagli installatori regolarmente abilitati, relative agli impianti tecnologici di cui al DLg 37/2008 e s. m. e i. che dovranno essere corredate da una relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati. In tali dichiarazioni, ai sensi del Decreto 04.05.1998, dovrà essere specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008; e s.m. e. i. per quanto riguarda la marchiatura CE delle apparecchiature elettriche;
- tutte le dichiarazioni scritte di garanzia richieste dal presente Capitolato Speciale ed in quelli allegati al progetto;
- certificati relativi alle prove eseguite sui campioni di calcestruzzo e sulle relative armature metalliche;
- l'esecuzione, presso Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla D.L., sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresi i prelievi e la confezione dei campioni, le analisi di laboratorio e l'esecuzione delle prove di carico che siano ordinate dalla D.L. o dal Collaudatore statico su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato, murature e qualsiasi struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. In particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che verrà datato e conservato;
- l'eventuale documentazione prevista dal DLgs 192 del 19/08/2005 e s.m. e i. in merito all'isolamento termico dei fabbricati, relativamente ai materiali impiegati;
- le certificazioni di tutti i materiali utilizzati e di tutte le apparecchiature complete delle specifiche funzionali più importanti redatte dalle case Costruttrici, nonché i manuali di conduzione e manutenzioni relativi;
- la documentazione probatoria per la richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi e delle licenze d'impianto e di esercizio negli ascensori;
- l'assistenza per l'avviamento e il funzionamento iniziale degli impianti per tutto il tempo necessario alla messa a regime degli stessi, compresi i materiali d'uso e la manodopera qualificata;
- l'esecuzione di campionature delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato speciale e Specifiche Tecniche, per ottenere il nulla osta alla realizzazione delle opere e simili;
- l'obbligo di fornire ed impiegare nel cantiere il personale tecnico e le maestranze, secondo le particolari qualifiche, nella misura necessaria per eseguire con regolarità e celerità i lavori appaltati. La insufficiente disponibilità di personale, di attrezzature e mezzi d'opera potrà costituire, previa formale costituzione in mora dell'interessato, causa di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta;

16. L'appaltatore è tenuto a conservare in cantiere copia del libro matricola. I dipendenti non indicati nel libro matricola saranno allontanati dal cantiere.

ARTICOLO 14. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE.

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.
2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione del prezzo.

ARTICOLO 15. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare Titolo IX del RG, art. 178-214.
2. La contabilizzazione dei lavori **a corpo** è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria come indicato nella Tabella A sottoriportata. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.

5. I materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione / certificazione:

A – ove i materiali non necessitano di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa documentazione;

B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessita di specifica certificazione dell'esecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore;

C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessita, oltre alla specifica certificazione dell'esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà essere acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.

D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti ad omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera:

- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della loro esecuzione;

- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato ai precedenti punti A – B – C.

E – in tutti i casi previsti dalla legge dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento la dichiarazione di conformità ai sensi della legge 37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa documentazione/dichiarazione di conformità.

TABELLA CONTABILITA' A CORPO

LAVORI	%
A - OPERE EDILI E DI RESTAURO	
CAPO 2 - FACCIATE ESTERNE -	54,43%
B - FORNITURA CORPI ILLUMINANTI	
CAPO 3 - FORNITURA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI.....	29,92%
C - OPERE COMPLEMENTARI	
CAPO 4 - OPERE COMPLEMENTARI.....	6,49%
D – COSTI SICUREZZA	
CAPO 1 - COSTI DELLA SICUREZZA.....	10,16%
	100%

ARTICOLO 16. VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA.

1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180, comma 5 RG.
2. Ai sensi dell'art. 180, comma 6 RG, i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 18 CG.

ARTICOLO 17. ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE.

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 186 RG, si giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate all'Ente e trasmesse all'Appaltatore, che avrà l'obbligo di pagare entro 15 giorni.
3. L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà comunque superare il 5% dell'importo complessivo netto dell'opera, a meno che l'appaltatore vi consenta.

ARTICOLO 18. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento e dall'Ente ai sensi dell'art. 161, commi 9 e 10 RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del Codice.
2. Qualora l'Ente, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d'opera nel rispetto delle condizioni e discipline di cui all'art. 132 del Codice, ad esse saranno applicate le norme degli artt. 161 e 162 RG.
3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi unitari di cui al precedente **articolo 4** e la contabilizzazione delle suddette opere avverrà **a corpo** con le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 19. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

1. Il pagamento delle fatture è subordinato al trasferimento e all'erogazione all'Ente, dei fondi Ministeriali e Regionali.
2. Non è dovuta alcuna anticipazione.

CSA – parte amministrativa – restauro facciate e ulteriori opere - Verdi,15 - TO

3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) di **importo lordo non inferiore a Euro 150.000,00 = (€ CENTOCINQUANTA/00)** previo accertamento da parte della Stazione appaltante della regolarità contributiva (DURC) dell'impresa e dei subappaltatori.
4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall'importo minimo previsto per ciascun SAL, ai sensi dell'art. 141, comma 3 RG.
5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.
6. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice, con le modalità di cui agli art. 141, comma 9 del Codice ed artt. 235 e 124 RG, previa verifica del DURC ex art. 4 RG e successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza a garanzia del saldo, rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo **art. 30, comma 3**. Qualora il relativo DURC risultasse negativo si provvederà a trattenere l'importo del saldo medesimo sino ad avvenuta regolarizzazione contributiva e, in ogni caso, subordinatamente alla presentazione della polizza stessa. Nel caso in cui l'irregolarità permanga o l'appaltatore non presenti la succitata polizza, tale somma non verrà svincolata prima che il Collaudo/CRE assuma carattere definitivo, e comunque non prima di due anni dalla data di ultimazione lavori, a tutela di quanto previsto dall'art. 29 L.276/2003 (Legge Biagi).
7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C.
8. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 4, comma 3 RG.
9. Si rinvia a quanto disposto **dall'art. 27** del presente atto relativamente alla presentazione/richiesta del DURC, riferito sia all'Appaltatore sia al subappaltatore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.
10. Qualora si proceda al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell'art. 37, comma 11 e 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, si rinvia a quanto previsto al successivo **art. 29**.
11. Nel caso di ritardati pagamenti, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 142 e seg. RG; si specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora è da considerarsi comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.
12. Gli oneri della sicurezza verranno corrisposti al raggiungimento di un importo netto relativo agli apprestamenti, non inferiore a **Euro 20.000,00 = (€ ventimila/00)**.

ARTICOLO 20. MATERIALI E DIFETTI DI COSTRUZIONE.

1. L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.
2. Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 167 RG.
3. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni degli artt. 16 e 17 CG, nonché quelle più specifiche contenute nel presente atto.
4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applicherà l'art. 18 CG.

ARTICOLO 21. CONTROLLI E VERIFICHE.

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori a tutte le prescrizioni contrattuali e/o alle prescrizioni richieste dall'Organo di Collaudo. Nel caso in cui dalle verifiche emergesse inadempienza della ditta alle prescrizioni sarà cura dell'Ente procedere al recupero della spesa relativa in sede di contabilità.
2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lett. e) ed i) RG.
7. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
8. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

ARTICOLO 22. CONTO FINALE DEI LAVORI.

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 200, comma 1 RG.
2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell'Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 201 RG.

ARTICOLO 23. LAVORI ANNUALI ESTESI A PIÙ ESERCIZI.

1. Nel presente appalto non sono previsti lavori annuali estesi a più esercizi pertanto non si applica quanto prescritto dall'art. 198 RG.

ARTICOLO 24. REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO.

1. Ai sensi dell'art. 141 del Codice e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 199 RG, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG. L'Ente si avvale della facoltà prevista dall'art. 141, comma 3 del Codice. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG, ai sensi dell'art. 237 RG, dal DL entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 RG. L'esito della verifica risultante dal DURC dev'essere riportato sulla relazione contenuta nel certificato di collaudo/CRE ex art. 229, comma 1 lett.a) RG.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Ente; il silenzio dell'Ente protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale all'approvazione formale.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 141, comma 10 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell'atto di collaudo; resta nella facoltà dell'Ente richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG.

6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell'art. 141 del Codice e della Parte II, Titolo X del RG.

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

ARTICOLO 25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.

1. Qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 135, comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d'appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, mediante formale contestazione scritta all'Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.

2. In caso di ottenimento di DURC dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma, previa contestazione dell'irregolarità e assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per le eventuali controdeduzioni dell'affidatario del contratto, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8 RG.

3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell'appaltatore debitamente accertato, si rinvia a quanto previsto agli art.136 e seguenti del Codice e 146 RG.

4. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., l'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto d'appalto, previa comunicazione da inviarsi all'Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

a. inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro, come previsto dal successivo **art. 27**;

b. proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008;

c. abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

d. in caso di mancata consegna, prima dell'avvio delle attività, del Piano Operativo di Sicurezza e per gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni di legge e al Piano di sicurezza (art. 131, comma 3 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.);

e. per violazioni reiterate (più di 3 contestazioni scritte alla ditta per inadempienza dei lavoratori indipendentemente dal fatto che la violazione riguardi o meno lo stesso dipendente) si procederà all'applicazione dell'art. 131, comma 3 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

f. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori ex art. 135, comma 1 bis del Codice, oltre al fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

CSA – parte amministrativa – restauro facciate e ulteriori opere - Verdi,15 - TO

Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Ente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

5. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., l'Amministrazione ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

6. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

7. E' fatto salvo il diritto di recesso dell'Ente sensi degli artt. 1671 C.C. e 134 del Codice. Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui all'art. 4 D.Lgs. 490/94, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Appaltatore stesso.

8. L'appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma 10, secondo quanto previsto dall'art. 153 RG.

9. Penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 145 comma 4 del RG.

10. Nei casi di morte dell'imprenditore la stazione appaltante può considerare, a suo insindacabile giudizio, risolto l'impegno assunto dal *de cuius* oppure consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi;

11. in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nella società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

12. per motivi di pubblico interesse.

ARTICOLO 26. RISERVE E ACCORDI BONARI.

1. Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dal RG, in particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso.

2. Qualora le riserve iscritte in contabilità superino il 10% dell'importo contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 240 del Codice relativamente all'accordo bonario. In ogni caso, ex art. 240 bis, comma 1 bis del Codice, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati precedentemente verificati ai sensi dell'art.112 del Codice e del RG, ivi compresi quelli relativi alle varianti e/o ulteriori opere, sulla scorta di quanto previsto al precedente **art. 18, comma 3.**

3. Nel caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro, non viene promossa la costituzione della commissione e la proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile unico del procedimento, ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell'art. 240 del Codice.

4. Le riserve saranno formulate dall'Appaltatore con le modalità e nel limite del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 240 bis del Codice e del RG.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 27. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare e a far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, ex art. 4 RG.

2. E' altresì obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del Codice ed dall'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008; in particolare è tenuto a quanto disposto al precedente **art. 12, comma 4 secondo periodo.**

3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva in capo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. L'Ente provvederà altresì ad avvisare gli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di procedere al relativo pagamento ex art. 4, comma 2 RG. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi contributivi da parte degli Enti preposti.

4. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedersi secondo i disposti dell'art. 5 RG.

5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa come da precedente comma, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

ARTICOLO 28. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del Codice, è tenuto a depositare entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

- a. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dall'Ente, ai sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b. un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora l'Ente non sia tenuto alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo;
- c. un proprio piano operativo di sicurezza (**POS**), ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza dell'Ente di cui alla precedente lettera a).

Tenuto conto di quanto indicato al punto 3.2 dell'Allegato XV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il Piano di Sicurezza dovrà necessariamente contenere:

- 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
- 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- 4) il nominativo del medico competente ove previsto;
- 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

8) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

9) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

10) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

11) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

12) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

13) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

14) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

15) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

16) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

- Il POS dovrà opportunamente essere aggiornato qualora le attività dovessero mutare rispetto alle previsioni;
- elenco dei rischi specifici connessi all'attività svolta e le misure di sicurezza adottate dall'appaltatore nella sede oggetto del contratto al fine di garantire, tenuto conto dei rischi stessi, la sicurezza dei propri dipendenti, la non interferenza nelle sedi con altre attività e persone nonché l'incolumità di tutti i presenti non impegnati nell'attività affidata;
- elenco dei lavoratori (dell'impresa appaltatrice, degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi), mansione, livello, contratto applicato e durata dello stesso per ogni lavoratore e la relativa idoneità sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. (autocertificazione sulla quale ci siano espliciti riferimenti alla mansione, agli accertamenti e la controfirma del medico competente). (Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., i lavoratori dovranno essere dotati di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia sulla quale dovranno essere riportate le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. La non ottemperanza comporterà l'allontanamento dal luogo di lavoro dei dipendenti non indicati nel Piano di sicurezza e una contestazione scritta;
- copia degli estratti del Libro Unico del Lavoro in vigore dal 16.2.2009 riferiti ai dipendenti destinati all'attività appaltata;
- l'andamento infortunistico dell'ultimo triennio;
- gli adempimenti reciproci di trasmissione delle informazioni e coordinamento delle attività tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore ai sensi dell'art. 26, commi 2, 3, 3bis, 3ter del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- l'organigramma aziendale relativo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (con i nominativi di RSPP, ASPP, Addetti all'emergenza, evacuazione e primo soccorso regolarmente formati e aggiornati presenti in cantiere, RLS e medico competente quando necessario e il numero di telefono del referente che possa interfacciarsi con i referenti EDISU per la sicurezza);

CSA – parte amministrativa – restauro facciate e ulteriori opere - Verdi, 15 - TO

- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
 - i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere
 - elenco analitico e dettagliato delle macchine e delle attrezzature, con numero di matricola, proprietà, ecc..., introdotte nel cantiere di proprietà EDISU con l'esplicita dichiarazione di assunzione di responsabilità dal parte della società sulla loro corretta manutenzione e conduzione tecnica;
 - l'elenco dei DPI-Dispositivi di Protezione Individuale specifici per l'attività in oggetto forniti al personale operante nel cantiere e l'indicazione dei costi per la sicurezza stimati ai sensi dell'allegato XV, comma 4 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. relativi, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, ai DPI forniti, alla formazione/informazione, alla sorveglianza sanitaria, ad assicurazioni, ad opere provvisoriale per la sicurezza ecc.;
 - la documentazione in merito alla informazione/formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere;
 - individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni nel cantiere;
 - le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC;
 - eventualmente la descrizione delle attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
 - l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisoriale di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nei cantieri;
 - l'elenco, ove applicabile, dei prodotti e delle eventuali sostanze pericolose utilizzati nei cantieri con le relative schede tecniche e di sicurezza;
 - eventualmente l'esito del rapporto di valutazione del rumore o di altre misurazioni specialistiche quali aerodispersi, vibrazioni, radiazioni ottiche o elettromagnetiche ecc ...per tutte le attività che possono creare interferenza con altre imprese presenti.
2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al P.S.C. redatto dall'Ente, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; in particolare dovrà esibire al Responsabile dei Lavori quanto previsto dall'art. 90 ed Allegato XVII di tale decreto, quali iscrizione camera CCIAA, documento di Valutazione dei Rischi di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, DURC in corso di validità, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno ex art. 135, comma 1 del Codice.
5. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del Codice e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Inoltre:
6. - comprendere i contenuti applicabili al cantiere come desunti dal documento di valutazione rischi dell'appaltatore redatto, come previsto dall'art. 17, comma 1a) del D. Lgs 81/2008, nel rispetto dei contenuti indicati nell'art. 28 del medesimo decreto;
7. - gli adempimenti reciproci di trasmissione delle informazioni e coordinamento tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008;
8. -contenere l'organigramma della sicurezza nei cantieri e le eventuali condizioni di emergenza, non previste nei Piani di emergenza ed evacuazione dell'EDISU da applicare nel cantiere, direttamente collegabili all'attività svolta dalla ditta e come tali da essa prevedibili e gestibili secondo procedure da elencare nel POS stesso.
9. Ogni variazione a tale organigramma dovrà essere tempestivamente comunicato per iscritto all'Amministrazione.
10. Il POS deve essere aggiornato al mutare delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
11. In caso di Piano non fornito o in seguito a gravi o ripetute violazioni, comunque accertate, dei Piani da parte dell'appaltatore, l'Ente provvederà alla risoluzione del contratto previa formale costituzione in mora dell'interessato ai sensi dell'art. 131, comma 3 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
- In caso di subappalto:
- ai sensi dell'art. 118, comma 7 del D. Lgs 163/2006, i POS sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- In ottemperanza all'art. 26, comma 5 del D. Lgs 81/2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
- Nel caso di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore.
- La stazione appaltante per tramite del CSE verificherà che l'appaltatore corrisponda i costi della sicurezza all'impresa subappaltatrice.

13 Costi per la sicurezza

Essendo questo un appalto per il quale è stato predisposto il PSC la stima dei costi della sicurezza è stata effettuata ai sensi dell'art. 4.1.1 dell'Allegato XV° del D. Lgs 81/2008;

Si specifica che, ai sensi della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti n. 3/2008, i costi per la sicurezza propri dell'attività svolta dalla ditta appaltatrice sono a carico della ditta stessa per la quale sussiste l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato. Sempre ai sensi della Determinazione suddetta i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, sono compresi nell'importo totale dell'appalto ma non sono soggetti a ribasso. In caso di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante.

Eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza dovuti a cause di forza maggiore non imputabili all'appaltatore saranno riconosciuti a quest'ultimo previo accertamento da parte della stazione appaltante. In caso di errori di valutazione da parte dell'appaltatore nulla in più gli sarà riconosciuto rispetto a quanto pattuito. Tali costi aggiuntivi saranno pertanto a carico della ditta.

Per la stima dei costi si rimanda all'allegato XV, comma 4 del D. Lgs 81/2008.

ARTICOLO 29. SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI.

1. Previa autorizzazione dell'Ente e nel rispetto degli articoli 118 e 37, comma 11 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche degli artt. 108,109 e 170 RG, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. L'Ente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 del Codice; pertanto l'Appaltatore è tenuto all'obbligo di presentare all'Ente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto (liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori. In difetto, si procederà a sospendere l'intero successivo pagamento nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 7 RG.

3. L'Appaltatore è, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 118, comma 6 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il subappaltatore ha operato in cantiere, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del Codice, si applica quanto previsto al precitato **art. 27, comma 3**, tenuto comunque conto di quanto disposto all'art. 6 commi 3 e 5 RG.

4. Nel caso di ottenimento di DURC negativo riguardante il subappaltatore per due volte consecutive, la stazione appaltante, previa contestazione al subappaltatore e assegnazione di un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione prevista al comma 1, e provvede a segnalare il fatto all'Osservatorio dei contratti pubblici, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8 secondo periodo RG, disponendo altresì l'allontanamento dal cantiere delle maestranze impiegate in tale subappalto.

5. Nella fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 del Codice (pagamento diretto al subappaltatore), l'Ente non procederà all'emissione del certificato di pagamento nei confronti dell'appaltatore, finché costui non presenti formale comunicazione, ai sensi dell'art. 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, vistata dal subappaltatore, con l'indicazione degli importi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, distinti per rispettiva competenza.

6. In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, l'appaltatore è successivamente tenuto alla trasmissione delle rispettive fatture. L'Ente non risponde dei ritardi imputabili all'appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, s'intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore. Nel caso di DURC non regolare relativo al subappaltatore, l'Ente procederà secondo le modalità di cui al precedente **art. 27**, in quanto compatibile.

7. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 118, comma 11, ultimo periodo del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, l'Ente effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva, previa formale comunicazione all'Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

8. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nelle sedi oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici Piani di Sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall'affidatario. Il Piano di Sicurezza predisposto dal subappaltatore dovrà essere consegnato all'E.DI.S.U. ai sensi del comma 6, art. 118, D. Lgs 163/2006 e s.m.i. contestualmente al contratto di subappalto almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività. In ottemperanza all'art. 26, comma 5 del D. Lgs 81/2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto se esistenti e computati. In tal caso gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. La stazione appaltante verificherà che l'appaltatore

committente corrisponda i costi della sicurezza all'impresa subappaltatrice. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 30. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO.

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa all'Appaltatore non produce effetto nei confronti dell'Ente, se non viene disposta con le modalità di cui all'art. 116, comma 1 del Codice.
2. Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia ex art. 116, commi 2 e 3 del Codice.
3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante; essa è altresì regolata dall'art. 117 del Codice e dall'art. 3, commi 3 e 4 CG.

ARTICOLO 30 BIS. CESSIONE DEL CREDITO

E' ammessa la cessione del credito ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice, artt. 3.3. e 3.4 del CG e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, previa autorizzazione dell'Ente appaltante e a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia trasmesso all'Ente in originale o in copia autenticata.

ARTICOLO 31. GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

1. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che l'Ente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di ulteriori opere/varianti .
2. Tale garanzia sarà svincolata con le modalità previste dal Codice. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 123, comma 1 RG.
3. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, riportate su tale cauzione, dovranno essere autenticate dal Notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.
4. La garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto dall'art. 113 del Codice, e dal Titolo VII RG, nonché dall'art. 40, comma 7 del Codice, ove ne ricorrano gli elementi.
5. La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'articolo 141, comma 9 del Codice e dell'art. 102 comma 3 del RG, con validità fino a collaudo definitivo.
6. Ai sensi dell'art. 75, comma 7 del Codice L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter usufruire del beneficio il concorrente deve segnalare nell'istanza di partecipazione il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ARTICOLO 32. DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 165 RG.
2. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell' art. 125, comma 1 RG.
3. Egli assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori ex art. 125, comma 1 RG.
4. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall'art. 129, comma 1 del Codice e dall'art. 125 RG, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi. Dette polizze, debitamente autenticate ai sensi di Legge, dovranno essere redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3. Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:
 - PARTITA 1 - OPERE € 475.000,00;
 - PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI € 5.000.000,00;
 - PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 500.000,00;
 - RC di cui al precedente punto 3) € 500.000,00. (art. 125, comma 2 RG).

In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al succitato D.M. 123/2004. L'Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

5. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

6. S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (compresi i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e l'azione di eventi atmosferici che dovessero causare danni a persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti

La polizza deve prevedere esplicitamente che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, la Direzione dei Lavori e i collaudatori in corso d'opera. L'Assicurazione deve riportare la clausola che EDISU è terzo rispetto all'impresa.

7. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere.

8. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ARTICOLO 33. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE.

1. Qualora si verificassero danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell'art. 166 RG.

ARTICOLO 34. DOCUMENTAZIONI DA PRODURRE.

1. L'Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di **10 giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:

- cauzione definitiva (come da **art. 31** del presente Capitolato)
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS/PSS) (come da **art. 28** del Presente Capitolato);
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- firma del verbale di cui all'articolo 106 comma 3 RG, con contestuale elezione di domicilio (**art. 6** del presente Capitolato) e indicazione delle persone che possono riscuotere (**art. 7** del presente documento);
- Prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare il programma di esecuzione dei lavori (**art. 10** del presente Capitolato);
- polizze assicurative a garanzia delle responsabilità (**art. 32** del presente Capitolato).

ARTICOLO 35. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

- Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice ed il Regolamento suddetti, oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36. - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

CSA – parte amministrativa – restauro facciate e ulteriori opere - Verdi ,15 - TO

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ARTICOLO 37. - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
- capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - il presente Capitolato Speciale di Appalto;
 - gli elenchi prezzi contrattuali;
 - il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
 - il Piano Operativo di Sicurezza di cui articolo 89, comma 1, lettera h) del citato D. Lgs. n. 81/2008;
 - il cronoprogramma;
 - gli elaborati grafici;
 - le Relazioni Specialistiche e le Specifiche Tecniche;

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
 - il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008.

ARTICOLO 38. - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile Unico del Procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 39. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore ai sensi dell'art. 112 del RG e dell'art. 8 del CG.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali i lavori sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, e quanto prescritto dalla Legge n. 687/1984 sono a carico dell'Ente.

ARTICOLO 40. - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà sottoscritto dalle parti che dichiareranno che l'atto è conforme alla loro volontà prendendone visione e confermandone l'esattezza.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Mauro Meneghetti